

Addì , 11 dicembre 2008, in Roma

**TRA**


**Federambiente**

e

le Segreterie Nazionali delle OO.SS. FP CGIL, FIT CISL, ULTRASPORTI, FIADEL

nell'ambito del rinnovo del CCNL 22.05.2003,

si conviene quanto segue in ordine all'art. 6 che disciplina il passaggio di gestione.



## ART. 6 - PASSAGGIO DI GESTIONE

A decorrere dal ... 2008, l'art. 6 del vigente CCNL è sostituito dal seguente articolo.

**“Art. 6 - Passaggio diretto ed immediato del personale per l'avvicendamento di imprese nella gestione dell' appalto/affidamento di servizi**

In caso di avvicendamento nella gestione dell' appalto/affidamento di servizi di cui all'art. 3 del vigente CCNL tra imprese che applicano i CCNL dei servizi ambientali specifici del settore del ciclo integrato dei rifiuti, anche per obbligo stabilito dal capitolato, le imprese sono tenute a osservare le seguenti disposizioni.

1. Alla scadenza del contratto di appalto/affidamento ovvero in caso di revoca della gestione del servizio, il rapporto di lavoro tra l'impresa cessante e il personale a tempo indeterminato addetto in via ordinaria allo specifico appalto/affidamento, salvo diverso accordo tra le parti, è risolto a termini dell'art. 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, con la corresponsione di quanto dovuto al personale stesso per effetto di tale risoluzione.

In deroga all'art. 67 del vigente CCNL, il preavviso è dovuto entro 7 giorni dalla data di comunicazione all'azienda dell'esito della gara.

2. Il personale a tempo indeterminato addetto in via ordinaria allo specifico appalto/affidamento come individuato dal successivo comma 3, ivi compreso quello in aspettativa ai sensi dell'art. 31 della legge n. 300/1970, è assunto ex novo direttamente dall'impresa subentrante nella gestione del servizio, senza effettuazione del periodo di prova, a parità di orario di lavoro e di mansioni svolte.

I lavoratori con contratto a tempo determinato assunti in sostituzione del personale assente con diritto alla conservazione del posto ai sensi dell'art.11, comma 3, lettera l), del vigente CCNL, sono ricompresi nel predetto personale a tempo indeterminato, ferma restando la risoluzione del loro rapporto di lavoro alla scadenza del relativo contratto a termine.

3. Ai fini di cui al comma 2, primo capoverso, nel periodo di tempo compreso tra 90 e 60 giorni calendariali prima della data di scadenza del contratto di appalto/affidamento, l'impresa cessante - nel rispetto delle disposizioni di legge sulla tutela della riservatezza sul trattamento dei dati personali - trasmette, a mezzo raccomandata A/R, eventualmente anticipata anche a mezzo fax, al committente nonché alle RSU o in mancanza alle RSA delle OO.SS. stipulanti, congiuntamente alle relative strutture territorialmente competenti, l'elenco nominativo del personale a tempo indeterminato addetto in via ordinaria allo specifico appalto/affidamento (posizioni individuali anonime sul libro matricola o libro unico del lavoro, relativi livelli di inquadramento e posizioni parametriche, mansioni e/o qualifica, relative retribuzioni, anzianità nella posizione parametrica B, ente previdenziale di appartenenza, ecc.), che risulti in forza alla data del 180° giorno calendariale precedente la data di scadenza del contratto predetto.

*[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]*



4. In caso di revoca della gestione del servizio che non consenta di osservare i termini di cui al comma 3, l'azienda cessante provvede agli adempimenti del predetto comma entro 72 ore lavorative dalla notifica della revoca stessa.
5. Durante il predetto periodo di 180 giorni calendariali e fino alla data di scadenza del contratto di appalto/affidamento ovvero a partire dalla data di comunicazione di revoca della gestione del servizio, l'impresa cessante non dà luogo a provvedimenti di avanzamento al livello superiore o a trattamenti equivalenti né a passaggi alla posizione parametrica A, sempreché non ne ricorrano le condizioni di cui all'art. 14 del vigente CCNL, né a trasformazioni del rapporto di lavoro.
6. Al fine di avviare in tempo utile gli incontri per l'assunzione ex novo del personale individuato a termini del comma 3, l'impresa subentrante:
  - a) dà formale comunicazione scritta, anche a mezzo fax, dell'aggiudicazione ufficiale della gestione dell'appalto/affidamento all'impresa cessante e alle rappresentanze sindacali di cui sopra;
  - b) richiede formalmente all'impresa cessante nonché al committente l'elenco del personale di cui al comma 3, corredato da idonea documentazione (posizioni individuali sul libro matricola o sul libro unico del lavoro e/o nullaosta o comunicazione di assunzione e/o documento unificato LAV, relativi livelli di inquadramento e posizioni parametriche, relative retribuzioni, anzianità nella posizione parametrica B, mansioni e/o qualifica, ente previdenziale di appartenenza, ecc.), a mezzo lettera raccomandata A/R, eventualmente anticipata anche a mezzo fax;
  - c) entro 72 ore lavorative dal ricevimento della documentazione di cui alla precedente lettera b), convoca un incontro con l'impresa cessante e le rappresentanze sindacali di cui sopra al fine di perfezionare il passaggio del personale stesso;
  - d) successivamente all'incontro di cui alla lettera c), informa le rappresentanze sindacali di cui sopra delle ripercussioni determinate da eventuali modificazioni delle clausole del nuovo contratto di appalto o dell'organizzazione/erogazione del servizio.
7. Nel quadro degli adempimenti previsti dal precedente comma, l'impresa cessante consegnerà all'impresa subentrante, oltre alla documentazione di cui al comma 6, lett. b), anche quella concernente:

- il personale assunto obbligatoriamente ai sensi della legge 12.3.1999, n. 68 e successive modificazioni;
- le eventuali variazioni di mansioni, nel periodo di 180 giorni calendariali di cui al comma 3, determinate da sopraggiunte limitazioni di idoneità;
- le situazioni individuali in materia di malattia e di infortunio non sul lavoro, ai fini dell'art. 39, lett. B), comma 8, e lett. G) del vigente CCNL;
- le misure adottate in materia di salute e sicurezza del lavoro, ai sensi di legge e del vigente CCNL;

fer

fer

fer

fer

fer



- le iniziative di formazione e/o addestramento, ivi comprese quelle relative agli eventuali contratti di apprendistato professionalizzante e/o di inserimento stipulati nonché quelle eventuali riguardanti il Libretto formativo del cittadino – di cui all'art. 2, lett. i) del D.Lgs. 10.9.2003, n. 276, e al Decreto Ministero Lavoro 10.10.2005;
- l'iscrizione dei lavoratori al Fondo Previambiente nonché la documentazione concernente la destinazione del T.F.R.

8. Al personale di cui al comma 3 l'azienda subentrante nella gestione dell'appalto/affidamento applicherà il trattamento economico e normativo del CCNL di settore dei servizi ambientali specifico del ciclo integrato dei rifiuti, con riconoscimento degli aumenti periodici di anzianità corrispondenti all'effettivo periodo di lavoro prestato ininterrottamente alle dipendenze delle precedenti imprese operanti nel settore, applicanti i CCNL dei servizi ambientali specifici del settore del ciclo integrato dei rifiuti.

L'azienda riconoscerà altresì il periodo di tempo maturato nella posizione parametrica B alle dipendenze dell'impresa cessante ai fini del passaggio alla posizione parametrica A nel medesimo livello professionale.

Restano esclusi dal trattamento economico e normativo di cui al presente comma i trattamenti e/o i provvedimenti eventualmente adottati in violazione del comma 5 del presente articolo.

L'eventuale differenza retributiva per effetto del nuovo rapporto di lavoro sarà assorbita, in relazione alla posizione parametrica del livello di inquadramento, in caso di successivo passaggio alla posizione parametrica A del medesimo livello attribuito, ovvero alla posizione parametrica B del superiore livello d'inquadramento.

Al personale di cui al comma 3 l'azienda subentrante continuerà, altresì, ad applicare il trattamento economico e normativo in essere al momento dell'estinzione del rapporto con l'impresa cessante.

E' fatto salvo il riconoscimento della posizione previdenziale eventualmente opzionata dal personale a termini della legge 8.8.1991, n. 274.

9. Le domande di prosecuzione del rapporto di lavoro presentate dai lavoratori ai sensi dell'art. 6 della Legge 26.2.1982, n. 54 e dell'art. 6 della Legge 29.12.1990, n. 407 nonché le iscrizioni dei lavoratori al Fondo Previambiente mantengono la loro validità e dispiegano la loro efficacia nei confronti dell'azienda subentrante.

10. Fatto salvo quanto eventualmente diversamente stabilito dal capitolato di appalto, nel caso di subentro nella gestione del servizio ad un'impresa che non applicava alcun CCNL dei servizi ambientali specifici del settore del ciclo integrato dei rifiuti, l'impresa subentrante si incontrerà con la RSU o in mancanza con la RSA, congiuntamente alle strutture territoriali competenti delle OO.SS. stipulanti il presente CCNL, per la ricerca di soluzioni di possibile salvaguardia occupazionale dei lavoratori interessati, con esclusione in ogni caso del riconoscimento dell'anzianità di servizio pregressa ai fini di tutti gli istituti del presente CCNL, per le eventuali assunzioni ex novo.



## DICHIARAZIONI CONGIUNTE

Le Parti stipulanti si danno atto che:

- a) anche tenuto conto di quanto stabilito all'art. 7, comma 4 bis, del D.Lgs. 31.12.2007, n. 248, convertito in legge 28.2.2008 n. 31, circa la non applicabilità dell'art. 24 della legge n. 223/1991 alla fattispecie della cessazione dell'appalto, l'assunzione per passaggio diretto ed immediato non modifica il regime connesso alla cessazione di appalto che prevede la risoluzione del rapporto di lavoro con l'impresa cessante – ai sensi dell'art. 3 della legge n. 604/1966 – e la costituzione "ex novo" del rapporto di lavoro con l'impresa subentrante;
- b) le parti assumono l'impegno di realizzare iniziative anche congiunte nei confronti del Ministero del Lavoro al fine di confermare, anche per il settore regolato dal presente CCNL, i principi di carattere generale e le direttive di cui alla lettera circ. n. 77/2001 del 6.8.2001, prot.n. 1308/M35 – agli Assessorati territoriali ed alle Direzioni territoriali del lavoro in ordine all'applicazione della legge 12.3.1999, n. 68, nel senso di non considerare, ai fini della predetta normativa, come aggiuntiva l'occupazione derivante dal subentro negli appalti.

\*\*\*


The image shows several handwritten signatures in black ink. There are approximately ten distinct signatures scattered across the lower half of the page. Some are large and stylized, while others are smaller and more compact. The signatures appear to be initials or full names written in a cursive or semi-cursive style.

Le parti stipulanti concordano quanto segue:

le disposizioni del presente articolo troveranno attuazione in termini di reciprocità tra le imprese aderenti alle associazioni datoriali rappresentative del settore stipulanti i CCNL dei servizi ambientali specifici del settore del ciclo integrato dei rifiuti dal...., per effetto della sottoscrizione di specifica intesa tra le predette associazioni datoriali e le OO.SS. del settore.


In assenza della soluzione di cui al precedente punto, ovvero, qualora sul tavolo negoziale Fise, altra eventuale soluzione contrattuale non risulti idonea a determinare contemporanee condizioni di pari opportunità e regolarità competitiva fra tutte le imprese che operano in regime di appalto/affidamento nel mercato dei servizi ambientali, Federambiente e le OO.SS. stipulanti si incontreranno entro il 31 gennaio 2009 al fine di assumere le conseguenti decisioni in ordine alle disposizioni del presente articolo.

FEDERAMBIENTE



Handwritten signatures for FEDERAMBIENTE, including a large signature at the top and several smaller ones below.


FP CGIL



Handwritten signatures for FP CGIL, including two distinct signatures.

FIT CISL

ULTRASPORTI



Handwritten signature for ULTRASPORTI.

FIADEL



Handwritten signatures for FIADEL, including four distinct signatures.